



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA / FOTOTRAPPOLAGGIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 25.06.2021

INDICE

Art. 01	Oggetto
Art. 02	Definizioni
Art. 03	Finalità
Art. 04	Principi applicabili al trattamento dei dati personali
Art. 05	Caratteristiche tecniche dell'impianto
Art. 06	Titolare
Art. 07	Responsabile del trattamento dei dati
Art. 08	Responsabile della gestione tecnica (Responsabili esterni del trattamento dei dati)
Art. 09	Autorizzati – Incaricati al trattamento dei dati personali
Art. 10	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 11	Conservazione dei dati personali
Art. 12	Obblighi connessi al trattamento dei dati personali
Art. 13	Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
Art. 14	Informativa
Art. 15	Comunicazione e diffusione dei dati personali
Art. 16	Utilizzo di particolari sistemi mobili
Art. 17	Cessazione del trattamento dei dati personali
Art. 18	Diritti dell'interessato – Accesso ai dati – Registro degli accessi
Art. 19	Sicurezza dei dati personali
Art. 20	Accesso alle centrali di controllo
Art. 21	Accesso agli impianti e credenziali
Art. 22	Tutela
Art. 23	Provvedimenti attuativi – Aggiornamento elenco impianti
Art. 24	Norma di rinvio
Art. 25	Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
Art. 26	Pubblicità del Regolamento
Art. 27	Entrata in vigore

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Villanova Monteleone.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15/01/2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- **D.L. 20 febbraio 2017 n. 14** "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*" (cd. *Decreto Sicurezza*), convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, ha recato.
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.lgs. 18/05/2018, n. 51** recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- **Direttiva** del Ministro dell'Interno 30 aprile 2015 "*Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio*";
- **Circolare** MININT 29 novembre 2013, recante "*Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali*";
- **Circolare** del Ministero dell'Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante "*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva*"
- **D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **Artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267** e successive modificazioni;
- **Decalogo** del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- **Circolare** del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009 n. 11**, convertito nella Legge n. 38/2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
- "**Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
- **Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, Regolamento EU 679/2016 (RGDP) e, in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il trattamento, interamente o parzialmente automatizzato, dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio attivati nel territorio dell'Ente determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio.

L'installazione e l'attivazione degli impianti non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'aree sorvegliate, con apposita segnaletica come individuata dal Garante, siano adottate idonee misure di sicurezza e siano sottoposto ad una valutazione di impatto (DPIA).

In particolare il presente Regolamento:

- a. Disciplina utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili, di lettura targhe e fototrappole di proprietà dell'Ente o da esso gestiti;
- b. Definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti;
- c. Disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti.

Gli impianti:

- a. Riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b. Consentono riprese unicamente di video o foto;
- c. Sono installati nel territorio dell'Ente;
- d. Sono gestiti, per i primi cinque anni, come da progetto approvato con delibera della G.C. n. 39/2020;

Sono attivabili impianti videosorveglianza e fototrappolaggio fissi e mobili, posizionabili in aree del territorio dell'Ente oppure montate su veicoli di servizio.

Il sistema di videosorveglianza dell'Ente è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente Regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente Regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo del 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore vigente.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. Per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come novellato dal D.Lgs 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. Per "impianto di videosorveglianza e fototrappolaggio", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere, registrare immagini, suoni e scattare fotografie, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente Regolamento;
- c. Per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

- d. Per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti anche con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e. Per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti;
- f. Per “Titolare del trattamento dei dati personali”, il Legale Rappresentante dell’Ente protempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g. Per “Responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali formalmente nominata;
- h. Per “Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica o giuridica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo, o dal Responsabile del Servizio di riferimenti, all’installazione, all’utilizzo ed alla manutenzione degli impianti di video sorveglianza formalmente nominata;
- i. Per “Autorizzati al trattamento”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati personali formalmente nominate;
- j. Per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k. Per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. Per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. Per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n. Per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all’Ente, dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti e dal:

- a) Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e dalle altre disposizioni normative applicabili all’Ente in tema di sicurezza e presidio del territorio. In particolare, l’uso di questi impianti è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza
- b) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- c) D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- d) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- e) Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale;
- f) Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- g) Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- h) Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- i) Circolari del Ministero dell’Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.

Nella richiamata cornice normativa e all’interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l’impianto di videosorveglianza del Comune di Villanova Monteleone, è precipuamente rivolto a garantire la *sicurezza urbana* che, l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come

il “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell’ordine. L’archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall’Amministrazione, è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l’intervento degli operatori;
- b) prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico;
- e) al monitoraggio del traffico;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- h) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- i) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- j) verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L’attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell’ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L’uso dei dati personali nell’ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all’esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di fototrappolaggio gestiti dall’Ente e collegati alle centrali di controllo ubicate presso gli Uffici dell’Ente, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

L'utilizzo degli impianti comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e foto che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, limitazione, pertinenza e proporzionalità, sanciti dal Codice Privacy novellato e dal Reg. UE 2016/679.

In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dall'Ente esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

In attuazione del principio di limitazione e pertinenza, gli impianti di videosorveglianza, fototrappolaggio e i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Presso il Comune sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e le apparecchiature per la relativa registrazione. Il sistema è installato in stanza chiusa a chiave adibita allo scopo, all'interno di un mobile rack anch'esso chiuso a chiave.

Il sistema di registrazione è quello previsto nelle schede di progetto approvate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020.

Le caratteristiche dell'impianto e delle telecamere installate sono conformi alla relazione tecnica degli impianti allegata al progetto della rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio approvato dalla Giunta Comunale.

La scelta e la posizione delle telecamere è deliberata dalla Giunta Comunale in concerto con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'amministrazione comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.

Art. 6 - Titolare

L'Ente, nella persona del Sindaco pro tempore, è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti anche mediante l'utilizzo di questi impianti:

- a. Definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b. Effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c. Nomina Responsabili del trattamento dei dati impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d. Nomina i responsabili della gestione tecnica e della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza
- e. Detta le "Linee Guida" di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- f. Vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;

- g. Nello svolgimento delle attività pertinenti, (elaborazione DPIA) si avvale del supporto del Responsabile della protezione dei dati personali.

Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è designato con decreto dal titolare

Il Responsabile del trattamento effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente Regolamento. 2. Il Responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. In particolare:

- ✓ il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti gli Autorizzati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD;
- ✓ il Responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati;
- ✓ il Responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- ✓ il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- ✓ il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- ✓ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- ✓ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 32, RGPD, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- ✓ il Responsabile del trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- ✓ il Responsabile del trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- ✓ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- ✓ il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;

- ✓ il Responsabile del trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- ✓ il Responsabile del trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- ✓ il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- ✓ il Responsabile del trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
- ✓ il Responsabile del trattamento assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- ✓ il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- ✓ il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Collabora con il Responsabile per la protezione dei dati per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

Art. 8 - Responsabili della gestione tecnica (Responsabili esterni del trattamento dei dati)

Il Titolare nomina il Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio. La nomina è effettuata con decreto sindacale e soggetta a specifica comunicazione o può essere riportata nel contratto di appalto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai Responsabili esterni.

In particolare il Responsabile della gestione tecnica degli impianti:

- a. Cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b. Assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 9 – Autorizzati – Incaricati al trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dati (responsabile interno) può nominare il personale specificatamente incaricato e autorizzato in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento.

La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli autorizzati - incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli Autorizzati - Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli autorizzati - incaricati devono:

- ✓ per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate;

- ✓ conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- ✓ mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- ✓ custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- ✓ evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- ✓ mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- ✓ conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- ✓ fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Tra i soggetti designati quali autorizzai - incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Gli Autorizzati - Incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Autorizzati - Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono:

- a. Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. Raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c. Esatti e, se necessario, aggiornati;
- d. Trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.

Gli impianti di cui al presente Regolamento consentono riprese video e foto bianco/nero ed a colori, diurne e notturne, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Gli impianti di videosorveglianza sono sempre in funzione e registrano in maniera continuativa, mentre gli impianti di fototrappolaggio si innescano in modo autonomo a seguito di qualsiasi movimento di veicoli o esseri umani catturando immagini.

I segnali video e foto delle unità di ripresa sono inviati presso la sede comunale o data center individuato appositamente dove sono registrati su appositi server. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e hardware client appositamente configurato il cui accesso è protetto, riservato e consentito unicamente al personale formalmente e appositamente incaricato. L'impiego del sistema di videoregistrazione e foto è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica. Gli strumenti e i supporti elettronici utilizzati sono dotati dei sistemi di protezioni che garantiscono la tutela dei dati trattati.

La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tali casi dovrà essere informato il Responsabile del trattamento degli impianti di cui al presente Regolamento..

Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

L'utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio da parte degli autorizzati - incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente dal personale addetto in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, par. 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico il Titolare assistito dal Responsabile della Protezione Dati (DPO) e dal Responsabile del trattamento dei dati procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Art. 14 - Informativa

L'Ente rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

- a. Apposizione di cartellonistica indicante la presenza di un impianto di videosorveglianza nel Comune di Villanova Monteleone;
- b. Cartelli di cui all'informativa minima prevista dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679 installati nelle aree in prossimità degli impianti.

L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati, ivi comprese le foto trappole per reprimere i reati in materia di abbandono dei rifiuti.

Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'Ente rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali e nei pressi dei dispositivi di rilevazione tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 così come da all.1.

L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: ***“Area videosorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Villanova Monteleone, per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico”***

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un

posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno

Art. 15 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento, da parte dell'Ente a favore di altri soggetti o autorità pubbliche è ammessa quando è prevista da una specifica norma di legge o regolamento anche mediante la stipula di precisi protocolli d'intesa. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti formalmente incaricati e autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dai Responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 16 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

(esempio Droni o telecamere montate su caschi polizia municipale)

Per specifiche finalità gli operatori autorizzati o il Responsabile del trattamento di cui al presente Regolamento possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. L'utilizzo di tali sistemi, da parte degli operatori, dovrà essere disciplinato con specifiche disposizioni operative. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.

Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al Responsabile.

Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui alla Direttiva UE 2016/680 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

A) Body Cam e Dash Cam

1 Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica,

nonché di polizia giudiziaria".

Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.

Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice e richiamati all'art. 6 del presente regolamento: in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

B) Telecamere modulari e riposizionabili (fototrappole).

Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto- trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di PoliziaLocale.

Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 6 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigentenormativa.

C) Altri strumenti di videoripresa

Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – droni – sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di PoliziaLocale.

In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 6 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigentenormativa.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati personali

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono distrutti.

Art. 18 - Diritti dell'interessato – Accesso ai dati – Registro degli accessi

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. Di richiedere su richiesta avanzata prima dello spirare del termine massimo di conservazione del dato e di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dal responsabile designato:
 - La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, valutate le preminenti esigenze di polizia giudiziaria e di indagine.
- d. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi qualora sia possibile, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (all.2).

Possono essere adottate misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:

- a. Non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b. Non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c. Proteggere la sicurezza pubblica;
- d. Proteggere la sicurezza nazionale;
- e. Proteggere i diritti e le libertà altrui.

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "*Registro delle attività di trattamento e degli accessi*" (cartaceo od informatico - all 3), conservato dal Responsabile del Trattamento Dati, nel quale sono riportati:

1. la data e l'ora d'accesso;
2. l'identificazione del terzo autorizzato;
3. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
4. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
5. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
6. la sottoscrizione del medesimo.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Art. 19 - Sicurezza dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. UE 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Direttiva UE 2016/680 il Titolare del trattamento, previa valutazione dei rischi, mette in atto misure volte a:

- a. Vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»);
- b. Impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»);
- c. Impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»);
- d. Impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»);
- e. Garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»);
- f. Garantire la possibilità di verificare e accertare gli organismi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»);
- g. Garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»);
- h. Impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);
- i. Garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»);
- j. Garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).

Art. 20 - Accesso alle centrali di controllo

I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso il "datacenter e le centrali di controllo ubicate presso l'Ente, nonché presso eventuali altre sedi collegate".

L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al Titolare, ai Responsabili e agli Autorizzati - Incaricati.

L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del Titolare o del Responsabile, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.

Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli Autorizzati designati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 21 - Accesso agli impianti e credenziali

L'accesso agli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti.

Art. 22 - Tutela

In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 7.

Art. 23 – Provvedimenti attuativi - Aggiornamento elenco impianti

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, l'aggiornamento dell'elenco degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti segnala tempestivamente al Titolare del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Reg. UE 2016/679 e al Codice Privacy novellato, D.lgs 196/2003 così come aggiornato dal D. Lgs 101 /2018, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 25 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.

Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.


Art. 26 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

 <p>Videosurveillance!</p>	<p>LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA</p> <p>CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):</p> <p>.....</p>
<p>L' informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none">• presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)• sul sito internet (URL)...	<p>DURATA CONSERVAZIONE IMMAGINI _____</p> <p>FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA</p> <p>.....</p> <p>È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A.....</p>

**Spett.le Comune di
07019 Villanova Monteleone**

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____, residente in _____ Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____ Telefono _____

E- mail _____ Casella PEC _____

ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti per le seguenti motivazioni:

_____.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa: _____

2. Data di possibile ripresa : _____

3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti): _____

4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa:

5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti):

6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi):

7. Attività svolta durante la possibile ripresa:

Documentazione allegata all'Istanza (a pena di irricevibilità):

copia documento di identità;

Data _____

Firma leggibile

Allegato 3

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIATE

NOME E COGNOME	DOCUMENTO IDENTITA'	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	ORA ENTRATA	ORA USCITA	DICHIARAZIONE	FIRMA E DATA
					<i>Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy</i>	